

Milano, 7 agosto 2017

A tutti gli Agenti di Assicurazione

Caro/a Collega, Ti informo che in data 2 agosto 2017 è stato approvato, dopo un cammino parlamentare di oltre 2 anni, il DDL concorrenza (Disegno di Legge n. 2085-B) "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", il cui scopo dichiarato è quello di promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori. Il provvedimento è attualmente in corso di pubblicazione. Nonostante il testo approvato – che conosciamo - non sia ancora definitivamente pubblicato, abbiamo ritenuto importante darti informazione circa le norme che interessano nello specifico il settore assicurativo e la nostra attività quotidiana, alcune delle quali apportano modifiche ed integrazioni ad articoli del codice delle assicurazioni private.

Richiamerei la Tua attenzione principalmente sui punti che seguono, rinviando a futuri approfondimenti ogni valutazione ed interpretazione:

1. Con l'introduzione dei commi 1 bis e 1 ter all'art. 132 del C.A.P., il Legislatore ha precisato come **l'obbligo a contrarre** da parte delle compagnie che operano nel ramo **RC Auto** potrà essere adempiuto mediante ricalcolo del premio, qualora le proposte presentate non trovino rispondenza rispetto alle informazioni disponibili presso le banche dati di settore e l'archivio informatico integrato istituito presso IVASS. L'obbligo a contrarre, nel ramo RCA, a carico delle Imprese non solo NON è stato eliminato, ma sono state **maggiorate le sanzioni** per i casi di elusione, da parte delle Compagnie, a detto obbligo. Il comma 3 bis dell'art. 132 novellato stabilisce infatti che, in caso di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, i termini per la gestione dei relativi reclami da parte dell'Ivass siano dimezzati e che le sanzioni di cui all'art. 314 C.A.P. siano elevate, più che triplicate nella misura massima (elevata da € 4.500 ad € 15.000). La prova dell'avvenuta informativa pre-contrattuale al cliente è costituita dalla "dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui...". Auspichiamo che le Imprese aggiungano detta dichiarazione in calce agli stampati di polizza RCA, evitando così la necessità per gli Agenti di attrezzarsi diversamente.
2. Il DL prevede che l'Ivass emani "disposizioni" con le quali siano "definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi...è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso (preventivo che sarà necessariamente riferito al CONTRATTO BASE RCA), o presso un'Agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
3. E' evidente come sia prioritario, per il Sindacato e per i Gruppi Aziendali Agenti, indurre le Compagnie a dimostrare nei fatti la **centralità riservata agli Agenti**, non prevedendo il suddetto collegamento diretto al sito internet dell'Impresa che, come si legge nella norma, non è un obbligo ma una facoltà ("per le imprese che lo prevedano").
4. L'art. 132 ter introduce un regime di **sconti obbligatori** (comma 1), da determinarsi con regolamento Ivass entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DDL, nel caso si verifichi almeno una delle condizioni seguenti:
 - Il contraente accetta di sottoporre il veicolo a ispezione da far eseguire a spese dell'impresa;

- Venga installato su richiesta dell'impresa, o sia già presente, un dispositivo che registra l'attività del veicolo "scatola nera";
- Vengano installati su richiesta dell'impresa, o siano già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora riscontrino nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Sarà l'Ivass a determinare, con Regolamento, i criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle Imprese dello sconto di cui al comma 1. Le Imprese, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass "definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1". Da notare che le Compagnie dovranno evidenziare, nei preventivi e nei contratti RCA, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui sopra, in valore assoluto ed in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

5. Con Regolamento di cui sopra, l'Ivass, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province a maggiore sinistrosità e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle Imprese di uno sconto, aggiuntivo e significativo, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni... e che abbiano installato o installino il dispositivo "scatola nera".
6. Da notare che lo sconto per gli assicurati residenti nelle province a maggiore sinistrosità aventi i requisiti di cui sopra, "si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere". Il fine dichiarato della norma è espressamente quello della "**progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito**".
7. Il nuovo comma 11-bis dell'Art. 148 del C.A.P. stabilisce che "resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di **imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate**... A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la **documentazione fiscale e un'idonea garanzia** sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria".
8. E' fatto divieto alle Imprese di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale con l'assicurato e la medesima Impresa, ovvero in base a parametri che ostacolano la mobilità (dei clienti) tra diverse imprese di assicurazione.
9. La nuova stesura integrata dell'art. 135 introduce l'obbligo di **indicare la presenza di eventuali testimoni nella richiesta di risarcimento** per danni a cose, tenuto conto che in sede di giudizio potranno essere ammessi eventuali ulteriori testimoni soltanto in caso di comprovata oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. Il giudice è altresì tenuto a presentare informativa alla Procura della Repubblica in caso di ricorrenza dei medesimi nominativi quali testimoni in più di 3 sinistri negli ultimi cinque anni, rilevati nella banca dati sinistri. L'accesso per la

verifica di tali condizioni è consentito anche alle parti convenute in giudizio.

10. Vengono ridefiniti, come preannunciato, i parametri per il calcolo del **danno patrimoniale, sia per lesioni di live entità che per le lesioni gravi** per le quali si mantiene la discrezionalità del giudice fino ad un incremento del valore del danno del 30% previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge, dovrà essere emanata la tabella unica nazionale delle menomazioni all'integrità psico-fisica. La tabella impatterà dunque in modo significativo sui risarcimenti per danni fisici in rca, ma anche nella valutazione dei danni in medical practice, come stabilito dalla recente Legge Gelli che richiama espressamente tale tabella.
11. Il nuovo Art. 145-bis del C.A.P. introduce il **valore probatorio delle cosiddette "scatole nere"** e di altri dispositivi elettronici. Le risultanze di tali meccanismi formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.
12. Viene introdotto l'obbligo di interoperabilità e **portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo**, anche quando il cliente sottoscrive una nuova polizza con Impresa diversa da quella che ha provveduto all'installazione di tali meccanismi.
13. L'art. 170-bis del C.A.P. viene integrato dalla sola disposizione: "la risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale RCA qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori".
RIMANE INVARIATO IL MECCANISMO DEL TACITO RINNOVO IN TUTTE LE POLIZZE RAMI DANNI, esclusa RCA, salva l'eccezione appena riportata.
14. In tema di **rc professionale** obbligatoria ex decreto legge 13 agosto 2011 - n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pur rimanendo in ogni caso ferma la libertà contrattuale delle parti, le Imprese di Assicurazione devono prevedere l'offerta di una speciale tariffa che preveda un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatisi nel periodo di operatività della copertura. In pratica, la Legge sembra richiedere l'offerta di una tariffa basata sul principio claims made, a cui si aggiunge un periodo obbligatorio di accettazione delle denunce di dieci anni, successivo alla cessazione della polizza. Seguiremo con la massima attenzione l'evoluzione normativa ed i chiarimenti che necessariamente saranno forniti e ne daremo pronta informazione.
15. Vengono aumentati i **massimali minimi di polizza RCA** (art. 128 comma 1 lettera b bis) per i veicoli delle categorie M2 e M3 (**autobus e pullman**) nella misura di 15 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone indipendentemente dal numero delle vittime e di 1 milione di euro per i danni a cose indipendentemente dal numero dei danneggiati coinvolti. Tali massimali che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, dovranno essere raddoppiati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Legge, dunque dal 1 gennaio 2018.



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Nelle prossime settimane potrai approfondire l'argomento partecipando alle attività SNA sul territorio, leggendo gli articoli che pubblicheremo su Snachannel (www.snachannel.it) e prestando la massima attenzione alle Circolari che emaneremo (abitualmente inviate per email).

Ti ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per augurare a Te ed ai Tuoi cari Buon Ferragosto.

Claudio Demozi
Presidente Nazionale SNA